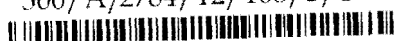




Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E
PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

300/A/2784/12/108/5/1 del 12/04/2012



OGGETTO: Legge 24 marzo 2012, n. 27, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.

- ALLE PREFETTURE - UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO LORO SEDI
- AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE AUTONOME TRENTO-BOLZANO
- ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA AOSTA
- ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE LORO SEDI
- ALLE ZONE POLIZIA DI FRONTIERA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA FERROVIARIA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI LORO SEDI

e, per conoscenza,

- AL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI ROMA
- AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici ROMA



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E
PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

- AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria ROMA
- AL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE,
ALIMENTARI E FORESTALI
Corpo Forestale dello Stato ROMA
- AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA
DEI CARABINIERI ROMA
- AL COMANDO GENERALE DELLA
GUARDIA DI FINANZA ROMA
- AL CENTRO ADDESTRAMENTO DELLA
POLIZIA DI STATO CESENA

Si comunica che nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 24 marzo 2012 - Serie generale - è stata pubblicata la legge in oggetto, che è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Tra le norme di maggiore interesse per il settore della circolazione stradale che sono state oggetto di intervento, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione di codesti Uffici, per i risvolti operativi immediati cui da luogo, sull'articolo 17, commi 12 e 13, che ha apportato modifiche agli articoli 62 e 167 del Codice della Strada (All. n. 1).

All'articolo 167 sono stati aggiunti i commi 2-*bis*, 3-*bis*, 10-*bis* ed è stato integrato il comma 5. In sostanza tali modifiche prevedono che:

- ✓ i veicoli ad alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico della stabilità, **se hanno massa superiore a 10 t**, possono circolare con una massa complessiva a pieno carico che non superi del 15% quella indicata nella carta di circolazione, purché tale eccedenza non superi il limite del 5% della predetta massa indicata nella carta di circolazione



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E
PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

* * *

aumentata di una tonnellata (comma 2-bis)¹. Da ciò consegue che, se l'entità di eccedenza accertata è superiore al 5% più una tonnellata, non si può applicare la percentuale del 15% ma resta applicabile la generale tolleranza del 5%;

- ✓ Per gli stessi veicoli **di massa non superiore a 10 t** si applica semplicemente una tolleranza del 15% (comma 3-bis). In altri termini per questa categoria di veicoli si è passati dalla tolleranza del 5% ad una tolleranza del 15%;
- ✓ Nel caso di complessi veicolari **il cui veicolo trainante ha massa superiore a 10 t** nonché le predette caratteristiche tecniche e di alimentazione, l'eccedenza di massa è calcolata separatamente tra i veicoli del complesso, applicando eventualmente le nuove tolleranze di cui si è detto per il veicolo trattore e il consueto 5 % per il veicolo rimorchiato (comma 5);
- ✓ Per i veicoli **di massa superiore a 10 t** l'eccedenza che subordina la prosecuzione del viaggio alla riduzione del carico entro i limiti consentiti non è più il 10 % della massa complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione ma è fissata in misura pari al valore minore fra il 20 % e 10 % più una tonnellata di detta massa (comma 10-bis): è quest'ultimo il valore applicabile nel caso di veicoli massa superiore a 10 t².

¹ Es. un autocarro di m.c.p.c. di 24 t, la cui eccedenza del 15% è pari a 3,6 t, non usufruirà di tale tolleranza - in quanto superiore al 5% più una tonnellata (1,2+1=2,2) - bensì del 5%.

² Es. per il solito autocarro di m.c.p.c. di 24 t, la cui eccedenza del 20% è pari a 4,8 t mentre il 10% più una tonnellata è pari a 3,4 (2,4+1=3,4), il limite è quest'ultimo; ossia se ha un sovraccarico superiore a 3,4 t dovrà scaricare l'eccedenza ai fini della prosecuzione del viaggio.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E
PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

* * *

In conseguenza di tali modifiche il comma 7 bis dell'articolo 62 del codice della strada³ è stato abrogato.

* * *

Le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o Servizi di Polizia Municipale e Provinciale.

IL DIRETTORE CENTRALE

Giuffrè

³ Si riporta il testo del comma 7 bis dell'articolo 62 abrogato : *Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità con cui, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di tutela dell'ambiente, sicurezza stradale e caratteristiche tecniche dei veicoli che circolano su strada, per i veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica e ibrida si può applicare una riduzione della massa a vuoto, pari, nel caso dei veicoli ad alimentazione esclusiva o doppia con gas metano o GPL, alla massa delle bombole di gas metano o GPL e dei relativi accessori e, nel caso dei veicoli ad alimentazione elettrica o ibrida, alla massa degli accumulatori e dei loro accessori, definendo altresì le modifiche alle procedure relative alle verifiche tecniche di omologazione derivanti dall'applicazione del presente comma. In ogni caso la riduzione di massa a vuoto di cui al presente comma non può superare il valore minimo tra il 10 per cento della massa complessiva a pieno carico del veicolo e una tonnellata. La riduzione si applica soltanto nel caso in cui il veicolo sia dotato di controllo elettronico della stabilità.*

LEGGE 24 marzo 2012, n. 27

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività'. (12G0048)

(GU n. 71 del 24 3 2012 - Suppl. Ordinario n. 53)

Entrata in vigore del provvedimento: 25/03/2012

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività', e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 24 marzo 2012

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri

Passera, Ministro dello sviluppo economico e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Visto, il Guardasigilli: Severino

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3110):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Monti), dal Ministro per lo sviluppo economico (Passera) e dal Ministro delle infrastrutture e trasporti (Passera) il 24 gennaio 2012.

Assegnato alla 10ª Commissione (Industria), in sede referente, il 26 gennaio 2012 con pareri delle Commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª e Questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª Commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 31 gennaio ed il 1º febbraio 2012.

Esaminato dalla 10ª Commissione, in sede referente, il 31 gennaio; 1, 2, 3, 7, 8, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 27 e 28

febbraio 2012.

Esaminato in Aula il 21, 29 febbraio; 1° marzo 2012 ed approvato l'8 marzo 2012.

Camera dei deputati (atto n. 5025):

Assegnato alle Commissioni VI (Finanze) e X (Industria) riunite, in sede referente, il 5 marzo 2012 con pareri del Comitato per la legislazione e delle Commissioni I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX, XI, XII, XIII, XIV e Questioni regionali.

Esaminato dalle Commissioni riunite, in sede referente, il 7, 8, 13, 14, 15 e il 16 marzo 2012.

Esaminato in Aula il 13, 19, 20 e 21 marzo 2012 ed approvato il 22 marzo 2012.

Avvertenza:

La presente legge di conversione del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, pubblicato nel S.O. n. 18/I, alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 19 del 24 gennaio 2012, e' pubblicata, per motivi di massima urgenza, senza note, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Nella Gazzetta Ufficiale del 3 aprile 2012 si procedera' alla ripubblicazione del testo della presente legge coordinata con il decreto-legge sopra citato, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 24 GENNAIO 2012, N. 1

All'articolo 1:

al comma 1, alinea, dopo la parola: «convertito» sono inserite le seguenti: «, con modificazioni,»;

al comma 3, al primo periodo, dopo la parola: «convertito» sono inserite le seguenti: «, con modificazioni,»;

al comma 4, al primo periodo, le parole: «Le Regioni, le Province ed i Comuni» sono sostituite dalle seguenti: «I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le Regioni» e, al secondo periodo, dopo la parola: «convertito» sono inserite le seguenti: «, con modificazioni,»;

dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. All'articolo 3, comma 1, alinea, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre 2012".

4-ter. All'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre 2012"»;

al comma 5, le parole: «Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo i servizi di trasporto di persone e cose su autoveicoli non di linea» sono sostituite dalle seguenti: «Sono

=> omisio

presenti in misura limitata, nonché per la riduzione delle penali per i superi di capacità impegnata previste per gli stessi impianti.

• II > 12. All'articolo 167 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. I veicoli di cui al comma 2, se ad alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico della stabilità, possono circolare con una massa complessiva a pieno carico che non superi del 15 per cento quella indicata nella carta di circolazione, purché tale eccedenza non superi il limite del 5 per cento della predetta massa indicata nella carta di circolazione più una tonnellata. Si applicano le sanzioni di cui al comma 2";

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. I veicoli di cui al comma 3, se ad alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico della stabilità, possono circolare con una massa complessiva a pieno carico che non superi del 15 per cento quella indicata nella carta di circolazione. Si applicano le sanzioni di cui al comma 3";

c) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La medesima sanzione si applica anche nel caso in cui un autotreno o un articolato sia costituito da un veicolo trainante di cui al comma 2-bis: in tal caso l'eccedenza di massa è calcolata separatamente tra i veicoli del complesso applicando le tolleranze di cui al comma 2-bis per il veicolo trattore e il 5 per cento per il veicolo rimorchiato.";

d) dopo il comma 10 è inserito il seguente:

"10-bis. Per i veicoli di cui al comma 2-bis l'eccedenza di massa ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 10 è pari al valore minimo fra il 20 per cento e 10 per cento più una tonnellata della massa complessiva a pieno carico indicata sulla carta di circolazione".

• II > 13. All'articolo 62 del codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992 il comma 7-bis è abrogato.

14. Le pubbliche amministrazioni centrali, gli enti e istituzioni da esse dipendenti o controllati e i gestori di servizi di pubblica utilità, al momento della sostituzione del rispettivo parco autoveicoli prevedono due lotti merceologici specifici distinti per i veicoli alimentati a metano e per i veicoli a GPL. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

All'articolo 19, al comma 4, le parole: «sentiti il Garante» sono sostituite dalle seguenti: «sentito il Garante».

All'articolo 20, al comma 1, le parole: «Al primo comma dell'articolo 28 del decreto-legge n. 98 del 6 luglio 2011, n. 98» sono sostituite dalle seguenti: «All'articolo 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al comma 1,».

L'articolo 21 è sostituito dal seguente:

«Art. 21 (Disposizioni per accrescere la sicurezza, l'efficienza e la concorrenza nel mercato dell'energia elettrica). - 1. In relazione al processo di integrazione del mercato europeo ed ai cambiamenti in corso nel sistema elettrico, con particolare riferimento alla crescente produzione da fonte rinnovabile non programmabile, il Ministro dello sviluppo economico, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, emana indirizzi e modifica per quanto di competenza le disposizioni attuative di cui all'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, allo scopo di contenere i costi e garantire sicurezza e qualità delle forniture di